



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GARA PUBBLICA N. 27/SAPNA/2015 – SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 19.12.12 (FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA E FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA) PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI GESTITI DA S.A.P. NA. SPA LOTTO 1 – CIG 65276302AF; LOTTO 2 – CIG 6527642C93; LOTTO 3 – CIG 652765574F; LOTTO 4 – CIG 652766820B; LOTTO 5 – CIG 6527695851

Publicazione quesiti informativi e risposte

Data Aggiornamento: **28.01.2016**

QUESITO N° 1

In merito alla gara in oggetto la scrivente pone la seguente richiesta di chiarimento in merito al requisito di comprova dei lavori analoghi.

Il concorrente se partecipa a più lotti, può utilizzare i lavori analoghi che allega come dichiarazione in un lotto anche per l'altro, ovvero la somma dei requisiti di lavoro analogo ad esempio partecipando a due lotti: es. lotto 1 è di €. 2.700.000,00 e per il lotto 2 è pari ad €. 2.268.000,00. L'elenco dei lavori analoghi posseduti dal concorrente sono in totale €. 3.000.000,00 ed il lavoro svolto in dodici mesi nell'arco del triennio è uno solo.

Usando tali requisiti il concorrente può partecipare per entrambe i due lotti riproponendo la stessa documentazione per ogni lotto a cui partecipa???

In fine, bisogna predisporre all'interno del plico unico, tante buste A - Documenti Amministrativi e tante Buste B Offerta Economica per quanti sono i lotti a cui si partecipa, o è possibile predisporre un'unica Busta A Documentazione amministrativa indicando i vari lotti a cui si concorre nella domanda di partecipazione e con polizze singole per ogni lotto, differenziando invece le Buste Offerta Economica per quanti lotti si concorre?

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

In riferimento al quesito posto dall'operatore economico si rappresenta che il bando al paragrafo III.2.3, punti 1 e 2, testualmente prevede:

1) Per ogni singolo lotto, elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2012 – 2013 – 2014. Tale elenco dovrà contenere almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno del triennio 2012, 2013 e 2014 ed indicare chiaramente, per ciascun servizio: oggetto, importo, data e committente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) tutti gli operatori partecipanti dovranno presentare l'elenco, ciascuno per le prestazioni che renderà nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'elenco dovrà essere completo dei riferimenti telefonici e contatti mail dei committenti indicati in elenco. Devono intendersi analoghi a quello del presente appalto i servizi di smaltimento/recupero con relativo trasporto a destino, svolti anche in qualità di intermediario ai sensi dell'art.

183, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 152/06 e sue successive modifiche ed integrazioni, di rifiuti le cui modalità di smaltimento/ recupero e relativo trasporto a destino siano analoghe a quelle previste nel disciplinare tecnico. Non saranno considerati analoghi a quelli del presente appalto i servizi di solo trasporto ovvero di solo smaltimento/ recupero di rifiuti.

2) Tra i servizi indicati nell'elenco di cui al punto 1), dovrà essere presente almeno un (1) servizio di smaltimento/recupero con relativo trasporto a destino svolto per n. 12 mesi consecutivi nell'arco del triennio 2012, 2013 e 2014 il cui importo complessivo non dovrà essere inferiore all'importo complessivo presunto del lotto per cui il concorrente intende presentare offerta, relativo al servizio base moltiplicato per il fattore 0,75. A titolo meramente esemplificativo l'operatore economico che concorre per il lotto n. 1 dovrà aver svolto almeno un servizio analogo il cui importo non potrà essere inferiore ad € 2.700.000,00 (€ 3.600.000,00 x 0,75).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) il requisito verrà verificato sommando gli importi dei servizi svolti dalla capogruppo e dalle mandanti. In ogni caso la capogruppo dovrà aver svolto un servizio di importo maggiore rispetto a quello delle singole mandanti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 275 del D.P.R. 207/2010.

A tal proposito si chiarisce che in caso di partecipazione a più lotti, relativamente al requisito di cui al punto 3) del paragrafo III.2.3 del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver effettuato almeno un servizio analogo di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi nell'arco del triennio 2012, 2013 e 2014 e di importo complessivo non inferiore all'importo, relativo al servizio base, del lotto per cui intende presentare offerta moltiplicato per il fattore 0.75. Pertanto il concorrente potrà spendere il requisito utilizzato per la partecipazione ad un singolo lotto anche per la partecipazione agli altri lotti, purché l'importo del servizio utilizzato per la dimostrazione del requisito rientri almeno nello 0,75 dell'importo per cui si presenta offerta.

A titolo meramente esemplificativo il concorrente che intende concorrere per il lotto n. 3 (lotto di importo maggiore tra tutti) dovrà dimostrare di aver effettuato un servizio analogo, così come definito nel bando di gara, di importo almeno pari ad € 3.217.500,00 (€ 4.290.000,00 x 0,75). In tal caso il concorrente in possesso di tale importo potrà partecipare anche a tutti gli altri i lotti, fermo restando tutte le altre disposizioni del bando di gara e dei documenti ad esso allegati. In caso contrario l'operatore economico concorrente potrà partecipare ai soli lotti per cui sarà in grado di dimostrare il requisito.

Si conferma che in caso di partecipazione a più lotti dovranno essere predisposte tante buste A e tante buste B quanti sono i lotti per cui il concorrente intende presentare offerta, come già indicato nel capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N° 2

Il concorrente può utilizzare come comprova di n. 01 lavoro analogo, un lavoro svolto per la stessa stazione appaltante nell'arco di dodici mesi a cavallo di due anni dell'ultimo triennio, ad es. iniziato ad aprile 2012 e terminato a marzo 2013?



RISPOSTA AL QUESITO N° 2

Premesso che ai sensi del paragrafo III.2.3, punto 3), del bando *“per ogni singolo lotto, per soli fini di economia procedurale, l’elenco di cui al precedente punto 1) dovrà essere corredato dai certificati di buona esecuzione rilasciati dai committenti indicati nell’elenco”* e che, quindi, la produzione dei certificati di buona esecuzione dovrà essere effettuata per tutti i servizi che il concorrente dichiarerà di aver effettuato nel triennio 2012, 2013 e 2014 (almeno n. 1 in ciascun anno del triennio ai sensi del punto del paragrafo III.2.3 del bando), ai fini della comprova del possesso del requisito di cui al punto 2) del paragrafo III.2.3 del bando potrà utilizzato un servizio analogo, così come definito nello stesso bando, svolto a cavallo di due annualità comprese nel triennio in esame, purché di durata non inferiore a n. 12 mesi consecutivi e di importo non inferiore all'importo complessivo presunto del lotto per cui il concorrente intende presentare offerta, relativo al servizio base, moltiplicato per il fattore 0,75.

QUESITO N° 3

Il concorrente può utilizzare come comprova di n. 01 lavoro analogo, un Lavoro svolto per la stessa stazione appaltante nell'arco di dodici mesi a cavallo di due anni dell'ultimo triennio, ovvero sommando i mesi svolti in un anno e quelli dell'anno successivo si raggiungono 12 mesi. E' ovvio che questi mesi sono consecutivi nell'anno ma non a cavallo dell'anno successivo. Es. dal mese di febbraio a Settembre nel primo anno 2013 e poi ad es. da luglio a dicembre nell'altro anno 2014.

RISPOSTA AL QUESITO N° 3

La risposta è negativa.

Si veda quanto già rappresentato nelle precedenti risposte ai quesiti e quanto stabilito al punto 2), paragrafo III.2.3 del bando.

QUESITO N° 4

Il concorrente può utilizzare a comprova del requisito di n. 01 lavoro analogo, un Lavoro svolto per un importo superiore al valore del Lotto a cui si partecipa determinato con il coefficiente del 0,75 e fatturato all'Ente Committente in meno di dodici mesi?

RISPOSTA AL QUESITO N° 4

Come specificato nel bando al punto 2) del paragrafo III.2.3 ai fini della dimostrazione del requisito è necessario che il concorrente dimostri di aver effettuato almeno un servizio analogo *“per n. 12 mesi consecutivi nell'arco del triennio 2012, 2013 e 2014 il cui importo complessivo non dovrà essere inferiore all'importo complessivo presunto del lotto per cui il concorrente intende presentare offerta, relativo al servizio base moltiplicato per il fattore 0,75”*.

Fermo restando quanto disposto dal bando di gara, e quindi ammissibile l'offerta del concorrente che dimostri l'effettuazione di almeno un servizio analogo, così come definito nel bando stesso, di importo complessivo almeno pari allo 0.75 dell'importo del servizio

base del lotto per cui intende presentare offerta a patto che lo stesso sia stato svolto in maniera continuativa nell'arco di n. 12 mesi durante il triennio 2012, 2013, 2014.

A titolo meramente esemplificativo se, in maniera continuativa, nel periodo gennaio 2014 – agosto 2014, l'operatore economico ha realizzato almeno n. 1 servizio analogo di importo pari allo 0.75 del servizio base del lotto per cui intende presentare offerta, il requisito di cui al punto 2) del paragrafo III.2.3 del bando si riterrà soddisfatto.

Ciò in quanto, anche se in un periodo inferiore a n. 12 mesi, l'importo del c. d. contratto di punta, non inferiore allo 0.75 del servizio base del per cui il concorrente intende presentare offerta, è stato, comunque, realizzato.

Si precisa che nelle risposte ai quesiti precedenti, per mero errore materiale, è stata utilizzata la dicitura "di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi", pertanto, ove venga rinvenuta tale fattispecie, vale quanto espressamente previsto dal bando.

QUESITO N° 5

In relazione alla dimostrazione del requisito III.2.3 punti 1 e 2 in caso di partecipazione in ATI di tipo verticale nella quale l'impresa capogruppo possiede il requisito dello smaltimento/recupero e l'impresa mandante possiede il requisito relativo al trasporto:

1. Ciascuno dei soggetti dell'ATI può dimostrare il requisito di cui sopra attraverso le attività di propria competenza (di solo trasporto o di solo smaltimento/recupero) in coerenza con gli importi minimi previsti dal bando e con le rispettive quote di partecipazione?
2. Può essere considerato analogo a quello oggetto di gara un servizio di recupero del codice CER 20.03.01 effettuato attraverso operazione di biostabilizzazione R3?

RISPOSTA AL QUESITO N° 5

In riferimento al quesito posto dall'operatore economico si rappresenta quanto segue:

1. Il punto 1 del paragrafo III.2.3 prevede che *"in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) tutti gli operatori partecipanti dovranno presentare l'elenco, ciascuno per le prestazioni che renderà nel corso dell'esecuzione dell'appalto"*. In relazione alla dimostrazione del requisito afferente al c.d. contratto di punta, al punto 2 dello stesso paragrafo del bando viene specificato che *"in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) il requisito verrà verificato sommando gli importi dei servizi svolti dalla capogruppo e dalle mandanti. In ogni caso la capogruppo dovrà aver svolto un servizio di importo maggiore rispetto a quello delle singole mandanti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 275 del D.P.R. 207/2010"*.

Alla luce di quanto specificato nel bando si conferma che in caso di partecipazione in ATI ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento dovrà dimostrare di aver già effettuato servizi analoghi alle prestazioni che renderà nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in caso di aggiudicazione. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 2 del paragrafo III.2.3 del bando, per le ATI lo stesso sarà verificato sommando gli importi dei servizi svolti dalla capogruppo e dalle mandanti. La verifica sarà effettuata ai

sensi dell'art. 275 del D.P.R. 207/2010 e pertanto la capogruppo dovrà aver svolto un servizio di importo maggiore rispetto a quello delle singole mandanti.

2. Il servizio di biostabilizzazione del rifiuto avente CER 20.03.01 effettuato come operazione di recupero R3, così come previsto dal bando al punto III.2.3), può essere considerato analogo. Si precisa che il solo servizio di smaltimento/recupero non copre il requisito, bensì è analogo il servizio di recupero e relativo trasporto a destino.

QUESITO N° 6

In riferimento alla gara in oggetto con la presente si richiede se, per quanto riguarda l'importo della cauzione si debba prendere in considerazione l'importo totale a base d'asta, ad esempio se si partecipa per il LOTTO 1 il 2% di € 7.021.005,49 oppure se si debba prendere in considerazione l'importo per il servizio oggetto del lotto, nel caso di partecipazione al LOTTO 1 il 2% di € 3.600.000,00.

RISPOSTA AL QUESITO N° 6

La cauzione provvisoria va calcolata in ragione dell'importo complessivo dell'appalto comprensivo dell'opzione, così come sancito dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto (*"Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara, comprensivo, quindi, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso"*).

QUESITO N° 7

In relazione alla dimostrazione del requisito III.2.3 punti 1 e 2 si chiede se in assenza degli attestati di regolare esecuzione del servizio e dell'impossibilità di ottenerli nei termini di presentazione delle offerte sia possibile sostituire tali certificati con una dettagliata dichiarazione sostitutiva verificabile nei termini di legge.

RISPOSTA AL QUESITO N° 7

In relazione al quesito posto dall'operatore economico si rappresenta che il punto 3) del paragrafo III.2.3 del bando testualmente recita: *"per ogni singolo lotto, **per soli fini di economia procedurale**, l'elenco di cui al precedente punto 1) dovrà essere corredato dai certificati di buona esecuzione rilasciati dai committenti indicati nell'elenco.*

I certificati dovranno essere rilasciati ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), da soggetti pubblici o privati".

Ciò premesso, si rappresenta che la produzione, già in sede di presentazione della propria offerta, dei certificati di buona esecuzione è stata inserita nel bando al solo fine di assicurare che la procedura di affidamento venga espletata nel rispetto del principio generale della speditezza dell'azione amministrativa. Da qui la richiesta formulata per soli fini di economia procedurale.

Alla luce di quanto sopra ed in ottemperanza al disposto normativo, i certificati potranno essere prodotti anche in un momento successivo e, più precisamente, all'atto della formale richiesta di questa stazione appaltante che sarà formulata nella fase di gara relativa al sub procedimento di comprava dei requisiti ex art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/06.

Pertanto, se non già prodotti in sede di presentazione della propria offerta, qualora l'operatore economico concorrente superi positivamente la fase dei controlli amministrativi, sarà invitato a produrre i suddetti certificati prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

Per completezza di informazione, si rappresenta, altresì, che questa stazione appaltante, nel caso i servizi analoghi dichiarati siano stati svolti per conto di un soggetto pubblico, procederà all'acquisizione d'ufficio dei certificati (richiesta diretta della S. A. nei confronti del committente pubblico dei servizi dichiarati dal concorrente. A tal fine il bando di gara specifica, al punto 1) del paragrafo III.2.3, che *"l'elenco dovrà essere completo dei riferimenti telefonici e contatti mail dei committenti indicati in elenco"*) ovvero, in caso di soggetto privato, sarà il concorrente a dover produrre i certificati rilasciati dal committente privato dei servizi dichiarati per la partecipazione alla procedura di gara.

QUESITO N° 8

1. Primo quesito: il consorzio al quale è associata l'Impresa "A" non partecipa alla gara SAPNA – l'Impresa "A", associata ad un consorzio, intende partecipare alla gara SAPNA con l'Impresa "B" (non con il consorzio al quale è associata). Quesito: L'Impresa "A" può partecipare alla gara SAPNA congiuntamente all'Impresa "B" senza uscire dal consorzio al quale è associata? Può farlo facendosi rilasciare dal consorzio una dichiarazione liberatoria, o è tassativamente obbligata a uscire dal consorzio formalizzando tale posizione prima dell'inizio della gara ?
2. Secondo quesito: il consorzio partecipa alla gara SAPNA su tutti i lotti: l'Impresa "A" decide di partecipare alla gara SAPNA con l'Impresa "B" (non con il consorzio al quale è associata) Quesito: l'Impresa "A" è obbligata ad uscire dal consorzio al quale è associata prima di presentare la propria offerta congiuntamente all'Impresa "B"? E' necessario che l'Impresa "A" presenti a SAPNA un atto ufficiale che attesti l'uscita dal consorzio? Atto ufficiale di che genere?
3. Terzo quesito: il consorzio partecipa e concorre alla gara SAPNA su lotti diversi da quelli per i quali partecipa l'Impresa "A": l'Impresa "A" decide di partecipare alla gara SAPNA con l'Impresa "B" (non con il consorzio al quale è associata). Quesito: Se l'Impresa "A" partecipa alla gara SAPNA con l'impresa "B" (e non con il consorzio al quale è associata) su lotti diversi da quelli quotati dal consorzio stesso (quindi non vi sarebbe una sovrapposizione) è comunque obbligata ad uscire dal consorzio ? Con quali modalità?

RISPOSTA AL QUESITO N° 8

Il riferimento al quesito posto dall'operatore economico si rappresenta quanto segue:

1. Se l'impresa A è componente di un consorzio, la stessa, nel rispetto della normativa vigente, può presentare la propria offerta in forma singola o associata e rendere le dichiarazioni previste nei modelli predisposti dal Committente, purché il consorzio cui l'Impresa A aderisce non partecipi alla gara. Ciò in quanto, nel caso contrario, sarebbero entrambi esclusi per violazione degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.

L'Impresa A dovrà ottenere il nulla osta da parte del consorzio stesso, sempreché ciò sia previsto dallo statuto consortile.

2. Nel caso di partecipazione alla gara da parte del consorzio di cui l'impresa A fa parte, il codice stabilisce che i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono e che soltanto ai consorziati così designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; resta vietata la partecipazione di un'impresa a più di un consorzio stabile (art. 36, quinto comma). Va da sé, quindi, che se l'impresa A non è indicata quale consorziata esecutrice del consorzio stabile, può partecipare alla gara in forma singola o associata e rendere le dichiarazioni previste nei modelli predisposti dal Committente. Resta, comunque, inteso che tra i titolari di cariche e qualifiche dell'Impresa A non vi debbano essere soggetti collegati a titolari di cariche e qualifiche del consorzio.
3. La partecipazione dell'impresa "A" in RTI con l'impresa "B", in relazione a lotti diversi da quelli per i quali concorre il consorzio, cui la medesima aderisce, è di per sé legittima, ferme restando le conseguenze che la decisione dell'impresa "A" potrebbe eventualmente determinare con riferimento ai rapporti intercorrenti tra il consorzio e la consorziata.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Abbate

